

con la **MEDIAZIONE**

la **SOLUZIONE** è a portata di mano



LA MEDIAZIONE FINALMENTE AL DEBUTTO

Il Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 è stato pubblicato oggi sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 258 del 4 novembre.

Il Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, “recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, è in vigore da oggi, delineando finalmente le caratteristiche degli enti mediatori e di quelli di formazione, le tariffe, i controlli su albo e registro e le procedure.

Tale normativa, lungamente attesa, ha dato attuazione alle disposizioni positive del D. Lgs. sulla mediazione ed ha dovuto passare il vaglio del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, che, nell’adunanza del 26 agosto 2010, si era pronunciato rilevando una lunga serie di problematicità e carenze contenute nello schema di regolamento da cui poi è sfociato il D.M. in esame.

Successivamente al rinvio da parte del Consiglio di Stato del provvedimento al Ministero della Giustizia, lo stesso Ministero aveva predisposto una relazione integrativa che

apportava modifiche allo schema, in adempimento delle osservazioni della Sezione del C.d.S., dando modo a quest'ultimo Organo di esprimersi nuovamente con parere favorevole (sebbene con osservazioni).

Con l'inserimento di quest'ultimo tassello il quadro normativo è al completo ed è pronto per l'esordio fissato per la prossima primavera.

Dal 20 marzo 2011 scatterà così una forma di mediazione di tipo "obbligatorio" come condizione di procedibilità nel processo che andrà ad affiancarsi ad altri due tipi di conciliazione, quella volontaria e quella affidata al giudice.

Prima di poter avviare un processo, quindi, sarà necessario avere terminato un procedimento di mediazione mediante il ricorso ad uno degli enti (pubblici o privati) che sono iscritti ad un registro presso il Ministero della Giustizia, così come peraltro già succedeva per la conciliazione societaria.

Tale obbligo è sancito per tutte le controversie in materia di condominio; successioni ereditarie; riconoscimento del danno da incidente stradale o nautico; responsabilità medica; contratti assicurativi, bancari o finanziari; diffamazione.

In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo. Il giudice inoltre, a processo iniziato, anche in sede di appello, potrà, discrezionalmente e se lo ritiene opportuno, invitare le parti a procedere alla mediazione, tenuto conto dello stato del procedimento, della natura della causa e della condotta delle parti.

Il procedimento di mediazione avrà una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo potrà avere inizio oppure proseguire.

Si ricorda, comunque, che la mediazione civile e commerciale è già pienamente entrata in vigore con il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 53), e, quindi, già da alcuni mesi gli avvocati (sia che si tratti di ipotesi di mediazione obbligatoria che, invece, si abbia ad oggetto fattispecie in cui la mediazione è solo una eventualità) sono obbligati a

fornire ai propri clienti un'informativa sulla possibilità di risolvere la propria controversia con tale strumento di giustizia integrativa.

Per fare qualche numero, il Ministero della Giustizia stima di massima che circa 600mila cause saranno interessate dalla mediazione obbligatoria. Una quantità ingente di mediazioni che ha dato modo agli operatori del diritto di rendersi conto come la mediazione avrà un peso specifico non indifferente nella risoluzione delle controversie degli italiani.

Vediamo in sintesi cosa prevede la nuova normativa.

Al Ministero della Giustizia sarà istituito un **doppio registro**: quello degli enti (pubblici o privati) che gestiscono le mediazioni e quello degli enti (sempre: o pubblici o privati) che potranno formare i mediatori civili e commerciali.

In entrambi i registri **sono iscritti di diritto tutti gli enti che nel corso degli anni sono già stati accreditati** dallo stesso Dicastero per la conciliazione societaria di cui al D.Lgs. 5/2003 e per la formazione dei conciliatori professionisti. Ad una condizione: che si mettano in regola, integrando la propria posizione con i dettami previsti da quest'ultima normativa entro un certo lasso di tempo.

Anche i conciliatori professionisti, già formati con un corso di formazione di almeno 40 ore secondo i parametri di cui al D. M. 222/2004 e d. Dirigenziale del 27 luglio 2006, potranno gestire le mediazioni civili e commerciali sin da subito, ma a condizione che entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto in analisi si adeguino ed integrino **la loro preparazione che dovrà essere almeno di n. 50 ore totali (a tal proposito CONCILIA organizza corsi integrativi per conciliatori professionisti che vogliono diventare mediatori professionisti, con un corso integrativo di n. 10 ore. Info: concilia@concilia.it).**

Al fine di poter essere iscritti come enti di erogazione del servizio di mediazione nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, i richiedenti dovranno dimostrare di possedere:

- 1) **Capacità finanziaria ed organizzativa**, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale e lo scopo associativo. Per la dimostrazione della capacità finanziaria la norma prevede che l'ente privato deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una s.r.l.; mentre ai fini della dimostrazione della capacità di tipo organizzativo l'ente deve dimostrare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della stessa regione, anche mediante la possibilità di stipulare accordi (anche per un solo affare) con altri organismi, avvalendosi delle strutture, del personale e dei mediatori di questi ultimi.
- 2) Possesso da parte degli enti (siano essi pubblici o privati) di una **polizza assicurativa** di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità che possa derivare a qualunque titolo dallo svolgimento dell'attività di mediazione.
- 3) I **requisiti di onorabilità** dei soci, associati, amministratori o rappresentanti, in conformità con quelli fissati dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 13).
- 4) La **trasparenza amministrativa e contabile** dell'organismo, compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale.
- 5) **Garanzie di indipendenza, imparzialità, riservatezza** nello svolgimento dell'attività di mediazione ed anche la conformità del regolamento di mediazione dell'ente alla legge e, oltretutto, al decreto Ministeriale in esame, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori.
- 6) Un **numero di mediatori non inferiore a 5** unità, che abbiano dichiarato di essere disposti a svolgere mediazioni per l'ente. La norma, inoltre, stabilisce che nessun mediatore potrà dichiararsi disponibile a svolgere le mediazioni per più di 5 organismi accreditati.

7) Una **sede adeguata** per le mediazioni.

Gli organismi di mediazione costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, potranno iscriversi solo dopo che il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia abbia verificato il rilascio di idonea autorizzazione e solo per le materie riservate alla loro competenza, così come previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 28/2010.

Ai fini della normativa in esame **i mediatori dovranno possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitario triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti ad un ordine o collegio professionale.**

Il legislatore, quindi, vista anche la mole di lavoro che ci si aspetta, apre l'attività di mediatore ad un numero indefinito di professionisti che non dovranno più necessariamente essere laureati in materie giuridiche o economiche, ma potranno provenire dalle più variegate esperienze di studi universitari o, al limite, essere professionisti non laureati ma iscritti a collegi o albi (si pensi ai geometri, ad esempio).

Con questa disposizione di apertura l'ordinamento italiano si avvicina alle previsioni contenute in molteplici disposizioni di legge straniere, in cui l'attività di mediazione è gestita da mediatori provenienti dalle più svariate professionalità.

Naturalmente, oltre al requisito di cui sopra, **i mediatori dovranno avere frequentato (con esito positivo) un corso di formazione della durata minima di n. 50 ore,** articolato in lezioni teoriche e pratiche, comprensivo di simulazioni di mediazione e prova finale di valutazione di almeno 4 ore.

Ancora, i mediatori **dovranno aggiornarsi almeno ogni due anni** mediante la frequenza di un corso di aggiornamento di durata complessiva non inferiore a 18 ore di lezione teorico-pratica.

I mediatori professionisti iscritti ad albi o collegi professionali ove violino gli obblighi inerenti le dichiarazioni contenute nella normativa in esame (e più precisamente quelle di cui all'art. 6) incorrono in illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.

Grande attenzione viene data al regolamento di mediazione che ogni ente dovrà redigere e depositare presso il Ministero della Giustizia.

Il **regolamento di ogni singolo ente dovrà contenere** una serie di indicazioni obbligatorie e potrà contenerne altre facoltative.

Quanto alle **indicazioni obbligatorie** il regolamento dovrà indicare:

- 1) I luoghi dove si svolgeranno le mediazioni,
- 2) Le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di mediatore oltre a disciplinare le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione e della cancellazione dell'organismo dal registro.
- 3) Che il procedimento di mediazione non potrà avere inizio se non successivamente alla sottoscrizione del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità (art. 14, co. 2, lettera a) D. Lgs. 28/2010).
- 4) Che alla fine di ogni mediazione a tutte le parti verrà consegnata una idonea scheda di valutazione del servizio di mediazione, il cui modello è allegato al regolamento stesso dell'organismo. E' previsto che al termine di ogni mediazione la scheda di valutazione debitamente sottoscritta e compilata da ciascuna delle parti deve essere trasmessa dall'organismo al responsabile presso il Ministero della Giustizia, con modalità telematiche che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento, e quindi: posta elettronica certificata, fax.
- 5) La possibilità che il mediatore (che in base all'art. 13 eseguirà personalmente la sua prestazione) sia individuato di comune accordo dalla parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

6) Il regolamento, inoltre, deve garantire il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione (ovviamente agli atti comuni o, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata), che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del "registro degli affari di mediazione". Tale ultimo registro, realizzato anche in formato elettronico, dovrà indicare le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo assegnato ai singoli procedimenti di mediazione, i dati che identificano le parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. Gli atti concernenti le mediazioni trattate dovranno essere conservati dall'organismo per almeno un triennio decorrente dalla data della loro conclusione.

Quanto alle **indicazioni facoltative** ogni organismo, per il tramite del proprio regolamento di mediazione, potrà prevedere una serie di elementi eventuali (non obbligatori per legge, ma consentiti dalla stessa normativa) che caratterizzeranno l'attività di quell'organismo, distinguendolo (oltre che per le tariffe) dagli altri provider:

- Che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti.
- Che in caso di formulazione della proposta del mediatore (o perché sia stata richiesta di comune accordo dalle parti o perché il mediatore, prima di terminare con la mediazione di un verbale negativo, voglia poter emettere una sua proposta) la stessa proposta possa provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono comunicare al mediatore che deve emettere la proposta stessa. E' inoltre possibile che il regolamento dell'ente preveda che la proposta possa essere effettuata dal mediatore anche in assenza di una o più parti (una sorta di "proposta in contumacia").
- Che l'organismo possa avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo (anche per singoli affari

di mediazione). E' anche prevista la possibilità che il regolamento possa prevedere l'utilizzazione dei risultati delle negoziazioni paritetiche, basate su protocolli di intesa tra le associazioni di consumatori riconosciute dall'art. 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la stessa controversia.

- La formazione di separati elenchi di mediatori accreditati, elenchi suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche.
- Che la mediazione svolta dall'organismo sia limitata a specifiche materie che siano chiaramente individuate.

Ogni organismo accreditato, al fine di mantenere il proprio accredito presso il Ministero della Giustizia e poter operare, dovrà aver svolto almeno 10 mediazioni in un biennio.

Le **indennità** previste per il servizio di mediazione sono di due tipi:

- a) le **spese di avvio** di ogni singola procedura, a valere sull'indennità complessiva: è dovuto un importo di euro 40,00, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione al procedimento.
- b) le **spese fisse**: per gli enti di diritto pubblico interno è stata prevista una tabella fissa ed inderogabile (tabella A, allegata al decreto), mentre per gli altri enti è possibile derogare a tale tabella stabilendo un differente regime tariffario.

In tutti i casi, tuttavia, per le materie per cui dal marzo 2011 sarà previsto l'obbligo di tentativo di mediazione come condizione di procedibilità (quelle di cui all'art. 5, co. 1, D. lgs. 28/2010), resta comunque sempre prevista la riduzione di un terzo delle tariffe (sia degli enti pubblici che di quelli privati).

La suddetta tabella A è la seguente:

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento di cui alla predetta tabella:

- può essere aumentato in misura non superiore ad 1/5, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore ad 1/5 in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/2010;
- deve essere ridotto di 1/3 nelle materie per cui è previsto l'obbligo di tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria (di cui all'art. 5, co. 1, D. Lgs. 28/2010);
- deve essere ridotto di 1/3 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Ai fini del pagamento della tariffa di mediazione, le parti dovranno indicare il valore della lite (con le indicazioni previste a norma del codice civile).

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o sia presente una notevole divergenza tra le parti sulla stima del valore esatto, sarà l'organismo di mediazione adito a

decidere il valore di riferimento su cui si dovrà attestare il pagamento della tariffa ad opera delle parti.

Le spese di mediazione, in ogni caso, sono dovute in solido dalle parti, sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione per un importo almeno della metà e comprendono anche l'onorario del mediatore o dei mediatori per tutto il procedimento (a prescindere dalle sessioni o dal numero di mediatori impiegato).

Al fine di poter essere iscritti come organismi di formazione in mediazione nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, i richiedenti dovranno dimostrare di possedere:

- 1) **idonea capacità finanziaria ed organizzativa**, nonché compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo. Per la dimostrazione della capacità finanziaria la norma prevede che l'ente privato deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una s.r.l.
- 2) **I requisiti di onorabilità** dei soci, associati, amministratori o rappresentanti, in conformità con quelli fissati dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 13).
- 3) **Trasparenza amministrativa e contabile** dell'ente, compreso il rapporto giuridico ed economico tra organismo ed ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale.
- 4) **Il numero dei formatori** che non può essere inferiore a 5 unità.
- 5) **Idonea sede dell'organismo** con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dei corsi di formazione.
- 6) **La previsione e l'istituzione di un corso di formazione per mediatori professionisti** della durata complessiva non inferiore a 50 ore, tra formazione teorica

e pratica, con un massimo di trenta partecipanti ad edizione di corso, comprensivo di almeno quattro ore di valutazione finale.

7) La previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento per i mediatori professionisti che hanno l'obbligo di aggiornamento su base biennale e dovranno, quindi, frequentare corsi di aggiornamento di almeno 18 ore.

8) L'individuazione di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie che attesti che tutti i percorsi formativi dell'organismo siano completi ed adeguati.

Per quanto concerne i requisiti che devono sussistere in capo ai formatori dei mediatori professionisti, sono previste quattro tipologie di attestazione necessarie:

a) I formatori dei corsi di formazione teorici, per poter insegnare, devono aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o ADR;

b) I formatori dei corsi di formazione pratici per poter insegnare, devono attestare di aver operato in qualità di mediatore in almeno tre procedure presso organismi di mediazione o conciliazione (siano essi pubblici o privati);

c) Tutti i formatori (sia dei corsi teorici che dei corsi pratici), inoltre, devono provare di aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o ADR presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discenti, presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

d) Tutti i formatori, infine, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i mediatori dall'art. 4, co. 3, lett. C) del D.M. in esame.

La normativa in analisi, non poteva concludersi senza aver prima individuato una **disciplina transitoria** applicabile a tutti i soggetti interessati, e quindi 1) ai conciliatori professionisti già accreditati presso gli organismi, 2) agli enti di formazione già iscritti nel

registro previsto dal D.M. 23 luglio 2004, n. 222, 3) agli organismi di conciliazione già iscritti nel registro previsto dal D.M. da ultimo citato e 4) ai formatori già abilitati per i corsi di formazione per conciliatori professionisti.

1) Considerando il copioso numero di conciliatori professionisti già formati nel corso degli anni (a partire dal gennaio 2007, data in cui sono stati organizzati i primi corsi di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia), considerata altresì la imminente scadenza del marzo 2011 (data in cui, si ripete, diverranno obbligatori i tentativi di mediazione di cui all'art. 5, co. 1 del D. lgs. 28/2010), il legislatore ha previsto che i tali soggetti possano operare da subito come "mediatori professionisti", e quindi possano gestire mediazioni nel rispetto delle normative emanate e all'interno degli enti presso cui sono già accreditati. I percorsi formativi passati, quindi, sono fatti salvi dal legislatore del nuovo D.M. (ovviamente solo di quelli di almeno 40 ore, erogate da enti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei conciliatori professionisti di cui al D.M. 222/2004) ad una condizione: che il professionista già formato si adegui alle nuove disposizioni emanate e, quindi, aggiorni la propria formazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M., mediante la partecipazione a corsi integrativi che gli permettano di raggiungere la soglia delle 50 ore previste dall'attuale normativa. In alternativa tali professionisti potranno attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno 5 concluse con successo anche parziale.

2) Gli organismi di conciliazione già risultanti iscritti nel registro previsto dal D.M. 222/2004 si considerano iscritti di diritto al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.M. 180/2010. Tali organismi, tuttavia, dovranno possedere le caratteristiche previste dall'art. 4 del D.M. in esame ed integrare o modificare i propri requisiti entro 30 giorni dal ricevimento di apposita

comunicazione da parte del responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia. Qualora non ottemperino entro il termine di cui sopra l'iscrizione si intenderà decaduta.

3) Simile sorte toccherà agli enti già abilitati a tenere corsi di formazione per conciliatori professionisti. Tali enti si considerano iscritti di diritto all'elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori professionisti, ma dovranno possedere le caratteristiche previste dall'art. 18 del D.M. in esame ed integrare o modificare i propri requisiti entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del responsabile della tenuta dell'elenco degli enti di formazione presso il Ministero della Giustizia. Qualora non ottemperino entro il termine di cui sopra l'iscrizione si intenderà decaduta.

4) I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di formazione per conciliatori professionisti si considerano anche abilitati alla formazione dei mediatori professionisti (e possono quindi continuare ad esercitare l'attività di docenza), ma devono acquisire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 180/2010, i requisiti di aggiornamento di cui all'art. 18 del medesimo D.M..

La normativa è in vigore, quindi, e la mediazione civile e commerciale può partire a gonfie vele.

CONCILIA, i suoi partner, i suoi formatori e i suoi mediatori, sapranno gestire in tutta Italia - con la professionalità di oltre dieci anni di attività nel campo delle ADR - le richieste di formazione per divenire mediatori professionisti e le domande di mediazione per risolvere al meglio le controversie in materia civile e commerciale.



PER INFO SUI CORSI PER MEDIATORE PROFESSIONISTA:

www.concilia.it/mediatore_professionista.pdf

**PER INFO SULL'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE:**

concilia@concilia.it

N. verde: 800.70.66.62

Tel.: 3315442205